



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
Città metropolitana di Torino

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51

del 26/11/2021

**OGGETTO:**

***RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19.08.2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - EVENTUALI.-***

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala consiliare del Comune, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori.

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
RIVA Bruno - Presidente	Sì
MOTTO Massimo - Vice Sindaco	Sì
COSTANZO Giovanni - Consigliere	Sì
REINAUDO Eugenio - Consigliere	Giust.
PERINO Andrea - Consigliere	Sì
BARINOTTO Marina Libera - Consigliere	Sì
CONFIGLIACCO GIACOLIN Maura Maria - Consigliere	Giust.
PEGORARO Stefano - Consigliere	Sì
PANIER SUFFAT Pietro - Consigliere	Sì
BONATTO REVELLO Sandra - Consigliere	Giust.
COPPO Paolo - Consigliere	Giust.
GALLO LASSERE Giovanni - Consigliere	Giust.
FALETTI MARIO - Consigliere	Giust.
SATTA Marisa - Assessore Esterno	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	6

Partecipa all'adunanza, in videochiamata whatsapp, ai sensi delle linee guida di cui al decreto sindacale n.3/2020 del 17.03.2020, il Consigliere sig. Stefano PEGORARO, mentre il Sindaco, gli altri Consiglieri e il Segretario Comunale Dott.ssa Blencio Nicoletta, incaricato della redazione del presente verbale, sono invece presenti in sede.

Il Signor Riva Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi delle sopraindicate linee guida, dichiara aperta la seduta in parziale videochiamata whatsapp, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.-

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19.08.2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - EVENTUALI.-

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'Assessore esterno sig.ra Marisa SATTA, nominata con Decreto Sindacale n.3 del 06.08.2021, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale a decorrere dal 06.08.2021 senza diritto di voto;

Visto l'art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ai sensi del quale, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 – Enti Locali compresi – non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Visto che la medesima disciplina precisa che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

Visto il comma 28 della medesima norma, nel quale si stabilisce che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 3, comma 27, prevedendo peraltro la trasmissione della delibera in oggetto alla sezione competente della Corte dei Conti;

Rilevato inoltre che la suddetta normativa distingue pertanto fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

Considerato in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

Dato atto che il Comune, come costituzionalmente riconosciuto, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Visto il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Lombardia – nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con

una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti”;

Richiamata la propria deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 29.09.2017 avente il seguente oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazione”;

Accertato, pertanto, che le partecipazioni societarie detenute da questo Ente sono:

1. SMAT spa (quota di partecipazione del Comune pari a 0,00008%) che è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall’applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

2. Valli del Canavese – Gruppo di azione locale Società Consortile a responsabilità limitata. Siglabile “GAL valli del Canavese”.

Il GAL, costituito l’11/11/2002, si configura come Agenzia di Sviluppo Locale i cui interlocutori interni all’area di competenza sono gli amministratori locali di Comuni ed Unioni di Comuni, gli operatori economici dell’area, le associazioni di categoria, gli opinion leader, le famiglie residenti; quelli esterni sono la Città Metropolitana di Torino, la Regione Piemonte, gli Enti e le Istituzioni del sistema economico, i soggetti commerciali intermedi, i nuovi imprenditori e le famiglie. Si tratta di una società che avendo ad oggetto attività di promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici, può ritenersi compatibile con la produzione di servizi a carattere generale prevista dall’art. 4 comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

E’ intenzione dell’amministrazione comunale mantenere la propria partecipazione nella società

DATO ATTO, per completezza informativa, che il comune di Pont Canavese partecipa anche:

- Consorzio Canavesano Ambiente di Ivrea con una quota del 2,04%.

Il C.C.A. è un’azienda che opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei materiali.

Per le suddette motivazioni l’Amministrazione continua ad aderire al CCA

- Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali CISS 38 con una quota del 4,7 %.

Il C.I.S.S. 38 di Cuornè (a cui sono consorziati n.36 Comuni dell’area Canavesana) gestisce i compiti e le funzioni in materia di servizi sociali di comuni. Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale concorre a favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita, predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita.

Per le suddette motivazioni l’Amministrazione continua ad aderire al CISS 38.

Rilevato, pertanto, che le suddette Società, svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Ritenuto quindi che sussistono i presupposti legittimi al mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

Ravvisato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: Presenti 8 – Astenuti nessuno – Votanti 7 (no sig.ra SATTA Marisa – assessore esterno) – Contrari nessuno – Favorevoli 7;

### **DELIBERA**

1. DI DARE ATTO che le società specificate in premessa hanno per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e non operano quindi in contrasto con le disposizioni vigenti;
2. DI PRECISARE che SMAT spa (quota di partecipazione del Comune pari a 0,00008%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
3. DI AUTORIZZARE il mantenimento delle altre partecipazioni possedute dal Comune di Pont Canavese nelle società elencate in premessa in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio;
4. DI RENDERE pubblica la presente delibera mediante pubblicazione sul sito web del Comune;
5. DI INVIARE, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione, al Revisore dei Conti.-

In merito alla proposta della presente deliberazione, per quanto di competenza in appresso vengono espressi i pareri richiesti dall'art.49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000:

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
SERVIZIO CONTABILE	Favorevole	F.to:Ivana Roncaglione Tet	
SEGRETARIO COMUNALE	Favorevole	F.to:Dott.ssa Blencio Nicoletta	

C.C. n. 51/2021

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE f.to RIVA Bruno

IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Blencio Nicoletta

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata, con decorrenza dal 20/12/2021 per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Blencio Nicoletta

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune [www.comune.pontcanavese.to.it](http://www.comune.pontcanavese.to.it) per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000). Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1<sup>a</sup> Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il dies a quo e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni. Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono eseguibili dal momento stesso della loro adozione.

Pont Canavese, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Blencio Nicoletta

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li 20/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Blencio Nicoletta